

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-1052	del 20/12/2018
Oggetto	Servizio Idro-Meteo-Clima. Accordo reciproco di non divulgazione tra Arpae, RINA Consulting SPA e IRIS SAS nell'ambito del progetto europeo H2020 OPERANDUM cod. 776848-2	
Proposta	n. PDTD-2018-1078	del 20/12/2018
Struttura adottante	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Paccagnella Tiziana	
Struttura proponente	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente proponente	Dott.ssa Paccagnella Tiziana	
Responsabile del procedimento	Paccagnella Tiziana	

Questo giorno 20 (venti) dicembre 2018 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott.ssa Paccagnella Tiziana, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Idro-Meteo-Clima. Accordo reciproco di non divulgazione tra Arpae, RINA Cosulting SPA e IRIS SAS nell'ambito del progetto europeo H2020 OPERANDUM cod. 776848-2

PREMESSO:

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 53 del 16/05/2018 è stata approvata la partecipazione di questo Servizio al progetto H2020 – OPERANDUM cod. 776848-2 nell'ambito del programma per la ricerca e lo sviluppo tecnologico 2014 – 3030 denominato HORIZON 2020 (H2020);
- che il contratto di sovvenzione (Grant Agreement - GA) del progetto - di cui copia è conservata agli atti - è stato sottoscritto dall'Univeristà di Bologna, beneficiario coordinatore del progetto, in data 20/04/2018;
- che in data 18/07/2018 questo Servizio ha sottoscritto l'accordo di partenariato con tutti i partner del progetto recependo, in particolare, tutte le norme contenute nel GA;
- che il progetto H2020 - OPERANDUM prevede lo sviluppo di soluzioni naturali o ibride naturali–artificiali (Natural Based Solution-NBS) per contrastare e mitigare gli effetti degli eventi meteorologici estremi sul territorio. Tali NBS saranno implementate in vari "laboratori a cielo aperto" (Open Air Laboratories - OALs), distribuiti sul territorio europeo;
- che il "laboratorio a cielo aperto" da realizzare in Italia prevede che Arpae curi la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio di una duna consolidata con una struttura biodegradabile sul litorale sud ferrarese applicando tecnologie di ingegneria naturalistica;
- che, per la realizzazione delle attività progettuali, è previsto per Arpae un finanziamento complessivo pari a Euro 619.000,00;
- che con propria determinazione n. 868 del 30/10/2018 è stata aggiudicata a IRIS SAS di Maurizio Bacci la fornitura del servizio di supporto alla progettazione per la realizzazione di una duna lungo il litorale sud ferrarese nell'ambito del progetto H2020 776848-2 - OPERANDUM CIG Z3924CC23C;

VISTI:

- la Raccomandazione della Commissione Europea C(2008) 1329 del 10.4.2008 in merito alla gestione della proprietà intellettuale in attività che prevedono lo scambio di conoscenze e il manuale d'uso ad essa allegato (Code of Practice for universities and other public research institutions);
- il modello di Accordo reciproco di non divulgazione elaborato dall'Agenzia Europea per le Piccole e Medie Imprese (EASME) che gestisce per conto dell'Unione Europea il programma H2020;

- il Regolamento per il decentramento amministrativo, come modificato con delibera del Direttore generale n. 87 del 1/09/2017;

DATO ATTO:

- che alle attività di progettazione e realizzazione della duna lungo il litorale sud ferrarese parteciperà anche RINA Consulting SPA, (di seguito RINA-C) in quanto partner del progetto H2020 776848-2 – OPERANDUM e capofila del WP2 “Co-design and co-development of innovative Natural Based Solutions”;

CONSIDERATO :

- che, per la progettazione e realizzazione della duna, avranno luogo riunioni e saranno svolte attività che comporteranno lo scambio di conoscenze e informazioni riservate tra Arpae, RINA C e IRIS;

RITENUTO:

- che, sia opportuno garantire la condivisione di informazioni in modo sicuro tra le parti coinvolte e assicurare la non divulgazione di informazioni riservate relative a tecnologia o aspetti commerciali;
- che, a tal fine, nell’ambito del progetto europeo H2020 OPERANDUM cod. 776848-2 sia necessaria la sottoscrizione tra Arpae-SIMC, RINA C e IRIS di un accordo reciproco di non divulgazione il cui schema è allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- della dott.ssa Tiziana Paccagnella la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.4,5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93 è la dott.ssa Tiziana Paccagnella;

DETERMINA

1. di approvare nell’ambito del progetto europeo H2020 OPERANDUM cod. 776848-2 la sottoscrizione tra Arpae, RINA Consulting SPA e IRIS SAS dell’Accordo reciproco di non divulgazione, il cui schema è allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la validità dell’Accordo decorre dalla sottoscrizione e per una durata complessiva di cinque anni;
3. di dare atto che l’Accordo verrà stipulato in formato elettronico,

IL DIRETTORE DEL

SERVIZIO IDRO METEO CLIMA

(F.to Dott.ssa Tiziana Paccagnella)

ACCORDO RECIPROCO DI NON DIVULGAZIONE

QUESTO ACCORDO [d'ora in poi '*Accordo*] inizia dalla data di sottoscrizione tra:

1. Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia dell'Emilia Romagna, con sede in Bologna, Viale Silvani, 6 PEC: aosim@pec.arpa.emr.it denominato per brevità Arpae-SIMC;
2. RINA Consulting S.p.A., con sede legale a Genova in Via San Nazaro 19, 16145 - Italia, P.IVA 03476550102, di seguito denominato RINA - C
3. IRIS SAS, con sede in San Casciano in Val di Pesa (FI), Via Volterrana 179, PI 04460610480, rappresentata da Maurizio Bacci, nato a Castelnuovo di Val di Cecina (PI) il 23/11/1960 e residente in San Casciano in Val di Pesa (FI), Via Volterrana 165/A, cod. fisc. BCCMRZ60S23C244E

Individualmente indicati come una Parte o collettivamente come le Parti.

PREMESSO CHE:

Le Parti in questione desiderano avviare una collaborazione nell'ambito delle attività previste dal progetto H2020 776848-2 Open-air laboratories for nature-based solutions to manage hydro-meteo-risks - di seguito OPERANDUM.

Nell'ambito di tali attività, le Parti potranno condividere tra loro informazioni proprietarie o informazioni riservate in base ai termini e alle clausole riportati di seguito. In ogni caso sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dalle disposizioni normative in materia di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa, l'adempimento dei quali deve intendersi prevalente rispetto a quanto disposto nel presente accordo.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1 Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Informazioni riservate

2.1 Ai fini del presente Accordo, per Informazione Riservata si intende qualsiasi dato o informazione di proprietà o posseduta da una Parte che non sia nota pubblicamente o che non sia stata ancora rivelata, in forma tangibile o intangibile, in qualunque momento, comprendendo le seguenti ed altre tipologie:

- I. qualsiasi informazione scientifica o tecnica, invenzione, design, processo, procedura, formula, miglioramento, tecnologia o metodo;
- II. concetti, campioni, relazioni, dati, know-how, lavori in corso, design, disegni, fotografie, strumenti di sviluppo, specifiche, programmi software, codice sorgente, codice oggetto, diagrammi di flusso e database;
- III. strategie di marketing, piani, informazioni finanziarie o proiezioni, operazioni, stime di vendita, piani aziendali e risultati delle prestazioni relativi alle attività commerciali passate, presenti o future della Parte o a quelle delle sue affiliate, filiali e società affiliate;
- IV. segreti commerciali; piani per prodotti o servizi e elenchi di clienti o fornitori;

- V. qualsiasi altra informazione che dovrebbe essere ragionevolmente riconosciuta come Informazione Riservata dalle Parti.
- 2.2 Le parti concordano che non è necessario che le informazioni riservate siano nuove, uniche, brevettabili, tutelabili da copyright o costituiscano un segreto commerciale al fine di essere designate come Informazioni riservate e quindi essere protette.
- 2.3 Le Informazioni Riservate devono essere identificate o contrassegnandole, nel caso di materiale scritto, o, qualora si tratti di informazioni divulgate oralmente o di materiali scritti che non sono contrassegnati, notificando all'altra Parte la natura riservata delle informazioni. Tale notifica deve essere effettuata oralmente, tramite e-mail o per corrispondenza scritta o tramite altri mezzi di comunicazione appropriati.
- 2.4 Le Parti riconoscono con la presente che le Informazioni riservate di proprietà di ciascuna Parte sono state sviluppate e ottenute attraverso sforzi, strategie e creatività e devono essere considerate e mantenute come Informazioni confidenziali.
- 2.5 Ai fini del presente Accordo, la Parte che divulga le Informazioni Riservate nei termini stabiliti qui di seguito all'altra Parte sarà considerata come la Parte Divulgante. Allo stesso modo, la Parte che riceve le Informazioni Riservate divulgate sarà considerata come Parte Ricevente.
- 2.6 In deroga a quanto sopra, le Informazioni Riservate escludono le informazioni che:
- I. sono già di pubblico dominio al momento della divulgazione della Parte Divulgante alla Parte Ricevente o entrano successivamente nel pubblico dominio senza alcuna violazione dei termini di questo Accordo;
 - II. sono già note alla Parte Ricevente prima del momento della divulgazione (sotto evidenza di prova ragionevole di registrazione scritta di tale divulgazione);
 - III. vengono successivamente comunicate alla Parte Ricevente senza alcun obbligo di riservatezza da parte di terzi che ne siano in possesso legittimo e senza alcun obbligo di riservatezza nei confronti della Parte divulgante;
 - IV. diventano pubblicamente disponibili con altri mezzi oltre alla violazione degli obblighi di riservatezza da parte della Parte Ricevente (non per colpa o mancata azione da parte della Parte Ricevente);
 - V. sono o sono state sviluppate indipendentemente da dipendenti, consulenti o agenti della Parte Ricevente (dimostrato con mezzi ragionevoli) senza violazione dei termini del presente Accordo o riferimento o accesso a qualsiasi Informazione Riservata pertinente alle Parti.

3. Scopo della Divulgazione di Informazioni Riservate

Nell'ambito del progetto OPERANDUM le Parti svolgeranno in collaborazione attività che riguarderanno la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio di una duna mediante soluzioni di ingegneria naturalistica, lungo il litorale sud ferrarese.

4. Impegni delle Parti

4.1 Nel contesto delle attività di collaborazioni suddette, la Parte Divulgante può divulgare Informazioni Riservate alla Parte Ricevente. La Parte Ricevente accetta di utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente in connessione con gli scopi contemplati tra le Parti nel presente Accordo e di non utilizzarle per nessun altro scopo o senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante.

- 4.2 La Parte Ricevente non divulgherà e manterrà riservate le informazioni ricevute, eccetto ai suoi dipendenti, rappresentanti o agenti che hanno bisogno di avere accesso alle Informazioni Riservate allo scopo di svolgere le loro funzioni in connessione con gli scopi consentiti specificati nella clausola 2. La Parte Ricevente li informerà della qualità confidenziale delle informazioni fornite e garantirà il loro consenso a mantenerle riservate in base ai termini stabiliti in questo Accordo. Perciò la Parte Ricevente dovrà garantire che gli obblighi di riservatezza e non utilizzo dei contenuti Riservati saranno rigorosamente rispettati e si assumerà piena responsabilità per atti e/o omissioni compiute da suoi rappresentanti, dal suo personale o da suoi agenti.
- 4.3 La Parte Ricevente utilizzerà le Informazioni Riservate esclusivamente per gli scopi consentiti indicati nella clausola 2 e non utilizzerà le informazioni per propri scopi o benefici.
- 4.4 La Parte Ricevente non divulgherà alcuna Informazione Riservata ricevuta ad alcuna terza Parte, salvo che non sia diversamente previsto nel presente documento.
- 4.5 Le parti tratteranno tutte le informazioni riservate con lo stesso grado di attenzione che accordano alle proprie informazioni riservate.
- 4.6 Tutte le Informazioni Riservate divulgate ai sensi del presente Accordo devono essere e rimangono di proprietà della Parte Divulgante e nulla di quanto contenuto nel presente Accordo deve essere interpretato come concessione o conferimento di diritti a tali Informazioni Riservate sull'altra Parte. Principalmente, nulla nel presente Accordo sarà considerato come una concessione alla Parte Ricevente di una licenza espressamente o implicitamente ai sensi di qualsiasi brevetto, copyright o altro diritto di proprietà intellettuale. La Parte Ricevente riconosce e conferma che tutti i diritti di proprietà intellettuale esistenti e futuri relativi alle Informazioni Riservate sono titoli esclusivi della Parte Divulgante. Per motivi di chiarezza basati sulla reciprocità e sulla buona fede delle parti, la parte ricevente non richiederà né otterrà alcuna protezione della proprietà intellettuale in relazione alle Informazioni Riservate ricevute. Allo stesso modo qualsiasi modifica o miglioramento della Parte Ricevente sarà di esclusiva proprietà della Parte Divulgante.
- 4.7 La Parte Ricevente dovrà immediatamente restituire o distruggere tutte le copie (in qualsiasi forma riprodotte o memorizzate), comprese tutte le note e i derivati delle Informazioni Riservate divulgate ai sensi del presente Accordo, in precedenza
- (i) al completamento o alla cessazione dei rapporti previsti nel presente Accordo;
 - (ii) o la risoluzione del presente Accordo;
 - (iii) o nel momento in cui la Parte Divulgante può richiederla alla Parte Ricevente.
- 4.8 Nonostante quanto sopra, la Parte Ricevente può conservare tali documenti come richiesto per conformarsi alle vigenti normative, a condizione che tali informazioni riservate o copie delle stesse siano soggette a un obbligo di riservatezza indefinito.
- 4.9 Nel caso in cui la Parte Ricevente sia invitata a comunicare le Informazioni Riservate a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, regolamentare o simile o obbligata a rivelare tali informazioni dalle vigenti normative, essa dovrà notificare tempestivamente alla Parte Divulgante i termini di tale divulgazione e collaborare per quanto possibile con la Parte Divulgante al fine di rispettare l'ordine e preservare la riservatezza delle Informazioni Riservate.

- 4.10 Le parti adiranno la competente autorità giurisdizionale ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza e all'entità dell'eventuale pregiudizio che la Parte Divulgante potrà subire in conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza stabiliti nel presente accordo nonché all'adozione degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per la riparazione del suddetto pregiudizio
- 4.11 La Parte Ricevente dovrà avvisare immediatamente la Parte Divulgante quando viene a conoscenza di qualsiasi violazione di fiducia da parte di chiunque abbia divulgato le Informazioni Riservate e fornire tutta l'assistenza necessaria in relazione a qualsiasi iniziativa che la Parte Divulgante a fini di impedimento, interruzione o ottenimento di compensazione per una tale violazione o minacciata violazione.
- 4.12 Le Informazioni Riservate soggette al presente Accordo sono rese disponibili "come tali" e nessuna garanzia è concessa o implicita in merito alla qualità, accuratezza, completezza o correttezza dell'informazione e/o alla non violazione di diritti di terzi.
- 4.13 In base al presente Accordo nessuna delle parti ha alcun obbligo di divulgare Informazioni Riservate che sceglie di non divulgare. Inoltre, nessuna delle Parti avrà alcuna responsabilità nei confronti dell'altra Parte derivante da qualsiasi uso delle Informazioni Riservate eccetto per quanto riguarda la divulgazione di tali Informazioni Riservate in violazione del presente Accordo.
- 4.14 Nulla in questo Accordo può essere interpretato come la costituzione di un'agenzia, partnership, joint venture o altra relazione simile tra le Parti.

5. Miscellanea

5.1 Durata e conclusione

- 5.1.1 Il presente Accordo rimarrà in vigore per 5 anni a partire dalla sottoscrizione. Nonostante quanto precede, l'obbligo della Parte Ricevente di conservare la riservatezza delle Informazioni Riservate divulgate entro la durata del presente accordo deve rimanere in vigore a tempo indeterminato, a meno che non sia diversamente concordato.
- 5.1.2 Le disposizioni del presente accordo si integrano con quanto stabilito nel capitolato speciale sottoscritto da IRIS e parte integrante del contratto per il servizio di supporto alla progettazione nell'ambito di "Manutenzione e ripristino di una duna lungo il litorale sud ferrarese, mediante soluzioni di ingegneria naturalistica, nell'ambito del progetto H2020 776848-2 Open-air laboratories for nature based solutions to manage hydro-meteo-risks - OPERANDUM" e, per le parti, con quanto stabilito nel Grant Agreement number: 776848-OPERANDUM-H2020-SC5-2016-2017/H2020-SC5-2017.

5.2 Legge applicabile e giurisdizione

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo una soluzione, si applica la legge italiana e foro competente è quello di Bologna.

5.3 Validità

Se alcune disposizioni del presente Accordo sono invalide o inapplicabili, la validità delle restanti disposizioni non sarà compromessa. Le Parti sostituiranno la

disposizione invalida o inapplicabile con una disposizione valida e applicabile che soddisfi il più possibile la finalità della disposizione invalida o inapplicabile.

5.4 Accordi successivi

Accordi ancillari, emendamenti o aggiunte devono essere fatti per iscritto.

5.5 Comunicazioni

Eventuali notizie o comunicazioni richieste tra le Parti devono essere consegnate a mano, inviate per posta elettronica certificata o inviate per posta raccomandata all'indirizzo dell'altra Parte, come sopra indicato. Qualsiasi modifica successiva dell'indirizzo di una Parte deve essere ragionevolmente comunicata in anticipo agli effetti del presente Accordo.

6. Concorrenza

La ricezione di Informazioni Riservate ai sensi del presente Accordo non impedirà o limiterà in alcun modo per nessuna delle Parti la possibilità di sviluppare, realizzare o commercializzare prodotti o servizi che siano o possano essere competitivi con i prodotti o servizi dell'altra; o fornire prodotti o servizi ad altri che competano con l'altra Parte; fintanto che tali risultati non siano derivati da una violazione del presente Accordo.

IN FEDE

Tiziana Paccagnella,
Direttore della Struttura Idro-Meteo-Clima
Arpae Emilia-Romagna

Donato Zangani,
Corporate Research & Development
Senior Director
RINA Consulting SPA

Maurizio Bacci,
Legale Rappresentante
IRIS SAS Strategie per l'ambiente

Firmata digitalmente dalle Parti ai sensi della normativa vigente